

TI_GERICHTE 17.2002.40 vom 25. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.40

FR: TI_GERICHTE 17.2002.40 du 25 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.40 del 25 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b:

Hauser/Schweri , Schweizerisches Strafprozesrecht, 3^a edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non dev'essere spinto all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso tuttavia quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella enunciata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a; DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri , op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19).

E. 3

A ragione il ricorrente fa valere che l'illecito per cui è stato condannato non figura nel decreto d'accusa. Dalla formulazione dei singoli capi d'imputazione risulta palese che il Procuratore pubblico ha posto il prevenuto in stato di accusa per quanto è accaduto alle ore 7.00 del 10 febbraio 2002 (incidente provocato in condizioni di leggera ebrietà, come risulta dal parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico), non per quanto si era verificato in precedenza con riferimento allo stato psicofisico dell'imputato alle 5.30. Ciò si desume senza equivoco anche dal fatto che sia nel rapporto del Centro Laboratorio Bioanalitico, sia nel rapporto del medico che ha eseguito il prelievo di sangue il periodo critico (considerato decisivo dal Procuratore pubblico) è stato individuato alle ore 7.00 (momento del sinistro) e non alle ore. 5.30. Si aggiunga che il Procuratore pubblico conclude per la reiezione del ricorso, ma non pretende di avere già allora prospettato la fattispecie considerata dal Pretore ai fini del giudizio di condanna per guida in stato di ebrietà.

E. 4

Stabilito che il ricorrente è stato condannato per un fattispecie non prospettata nel decreto di accusa, la condanna per guida in stato di ebbrezza non va tuttavia annullata per ciò soltanto, ma – come fa notare anche il ricorrente – gli atti vanno trasmessi al Pretore (viciniore) perché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP (applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) nei casi in cui dal dibattimento l'accusato risulti colpevole di un reato non contemplato nell'atto di accusa. Il ricorrente rinunciando a chiedere la stesura di un nuovo decreto d'accusa che contempli la fattispecie considerata dal Pretore (si veda la richiesta di giudizio n. 1), basterà che il Pretore viciniore contesti all'accusato la nuova imputazione. Prima di riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare a quest'ultimo il diritto di essere sentito – e quindi anche di proporre prove a discarico – sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e giurisprudenza; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c). La nuova commisurazione della pena dovrà tenere conto, in ogni modo, della condanna per infrazione alle norme della circolazione, non impugnata e come tale passata in giudicato.

E. 5

Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata per quanto riguarda la circolazione in stato di ebbrezza (ma non – come detto – per quanto riguarda l'infrazione alle norme della circolazione) e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Dato l'accoglimento del ricorso nella sua domanda principale, diventano prive d'oggetto le richieste subordinate, segnatamente la domanda di revisione, per altro proposta prematuramente, prima ancora che la contestata condanna sia passata in giudicato (CCRP, sentenza dell'8 novembre 2001 in re P., consid. 4d).

E. 6

Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, patrocinato da un legale, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, il dispositivo della sentenza impugnata che condanna l'imputato per circolazione in stato di ebbrezza è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 100.– fr. 500.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Pretura del Distretto di Bellinzona; – Pretura del Distretto di Riviera, 6710 Biasca; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.